

Bolzano, li 26 ottobre 2012  
Dato in spedizione il 29 ottobre 2012

CONTOR INFORMA 06/2012

anno 2012

Incentivi per l'assunzione dei giovani e delle donne1	IVA per cassa.....3
Vendita di prodotti agroalimentari ..... 1	Sicurezza sul lavoro – novità.....4

## INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DEI GIOVANI E DELLE DONNE

***E' stato istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione di giovani di età fino a 29 anni e delle donne, indipendentemente dall'età anagrafica.***

Gli incentivi vengono pagati per i rapporti di lavoro stabilizzati o attivati nel periodo compreso tra il 17 ottobre 2012 ed il 31 marzo 2013 per

- la trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato, nonché alle stabilizzazioni, con contratto a tempo indeterminato, di giovani e di donne, impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto. In questo caso l'incentivo è pari a Euro 12.000 fino ad un massimo di 10 contratti per ciascun datore di lavoro.
- ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne, con orario normale di lavoro e di durata minima di 12 mesi, nonché con incremento della base occupazionale rispetto alla media dei dipendenti dei 12 mesi precedenti. L'incentivo corrisposto è pari a Euro 3.000, se il contratto a termine ha una durata compresa tra i 12 e i 18 mesi, di Euro 4.000, se la durata del contratto supera i 18 mesi ma non i 24 mesi e Euro 6.000, se la durata del contratto è superiore a 24 mesi fino ad un massimo di 10 contratti per ciascun datore di lavoro.

La fruizione dei benefici è subordinata alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed all'osservanza dei contratti collettivi.

La gestione degli incentivi è affidata all'INPS, che corrisponderà gli importi in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande ed entro il limite delle risorse disponibili di Euro 230 milioni.

## VENDITA DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

***A partire dal 24 Ottobre 2012 è previsto l'obbligo di stipulare contratti in forma scritta per la vendita di prodotti agricoli e alimentari. La previsione è contenuta nel decreto liberalizzazioni approvato nel Gennaio dell'anno corrente. Tuttavia, ad oggi non esistono ancora regole specifiche in materia, con conseguente insorgenza di problematiche irrisolte per le imprese operanti nel settore.***

Le novità coinvolgono principalmente il settore agricolo ed alimentare. Obiettivo della normativa è quello di rendere più trasparenti ed effettive le clausole contrattuali nonché di impedire i forti ritardi nei pagamenti. In particolare si mira a limitare il potere contrattuale della parte più forte (tendenzialmente il grossista nei confronti dell'agricoltore). Scopo ultimo è quello di permettere al produttore agricolo di ricevere prima e senza ritardi il pagamento dei propri prodotti.

Di contro tuttavia questo incremento di burocratizzazione rischia di favorire la propagazione di documentazione

inutile.

### **Operazioni interessate dalla nuova normativa:**

Le nuove regole riguardano le forniture di generi alimentari e di prodotti agricoli effettuate nell'ambito del territorio italiano. Vengono inoltre coinvolti le importazioni e gli scambi intracomunitari mentre restano escluse le esportazioni.

### **Chi é soggetto?**

Tutti i venditori di prodotti agricoli e/o alimentari sono tenuti, a partire dal 24 Ottobre 2012 a sottoscrivere un accordo scritto. Questo quindi non riguarda solo il contadino che vende le proprie patate al negozio del paese ma anche il venditore al dettaglio che compra le proprie carote dal grossista.

Non sono invece coinvolte le forniture di prodotti agricoli effettuate dai membri di cooperative o consorzi nei confronti della cooperativa o del consorzio stesso. Escluse rimangono inoltre le vendite nei confronti di consumatori finali, nonché le vendite dirette con pagamento alla consegna della merce.

A nostro avviso non dovrebbero nemmeno rientrare le cessioni effettuate dal dettagliante nei confronti, ad esempio, del comune per la gestione dell'asilo (in quanto il comune, nel gestire l'asilo, non svolge un'attività commerciale e pertanto dovrebbe essere equiparato al consumatore finale).

Soggetti alle nuove regole dovrebbero invece essere, ad esempio, il negoziante di vicinato che vende latte e prosciutto per i toast al bar accanto o il macellaio che vende carré affumicato al rifugio di montagna.

### **Cosa deve essere indicato nel contratto?**

I contratti per la fornitura di prodotti alimentari ed agricoli devono essere (a pena di nullità) conclusi in forma scritta. Questo può avvenire anche per scambio di corrispondenza, e-mail o fax, anche senza apposizione contemporanea delle firme.

Nel contratto dovranno essere riportati a pena di nullità del contratto stesso: la durata del contratto; caratteristiche e quantità dei prodotti venduti, il prezzo, le condizioni di spedizione e di pagamento.

Questi dati non devono essere riportati necessariamente in un unico foglio, ma possono essere definiti in un accordo quadro tra le parti, in precedenti scambi di corrispondenza, nelle bolle d'accompagnamento o nelle fatture. In tal caso in tutti gli accordi successivi si deve tuttavia far rinvio al documento in cui le condizioni sono state regolate. Va in ogni caso indicato sui documenti che le informazioni riportate rispettano quanto previsto dall'Art. 62 comma 1 del DL N. 1/2012.

Assolutamente vietate sono quelle pratiche commerciali disoneste per mezzo delle quali il soggetto in posizione dominante detta legge. In questo contesto sono quindi vietate le clausole ingiustificate o particolarmente gravose per una delle due parti, le clausole che impegnano un contraente ad eseguire servizi aggiuntivi non inerenti alla transazione, l'esclusione degli interessi sui ritardi di pagamento, l'imposizione di prezzi inferiori ai costi di produzione

### **Quali alternative al contratto?**

Per soddisfare in modo essenziale i requisiti previsti dalla legge, gli elementi essenziali da riportare sul contratto, possono essere indicati direttamente sulla bolla d'accompagnamento o sulla fattura.

In tal caso sulla fattura o sul documento di trasporto dovranno figurare:

- Periodicità della fornitura (una tantum, mensili, etc.);
- Quantità dei prodotti;
- Descrizione / natura dei prodotti (ad es. bresaola a fette);
- Prezzo unitario;
- Condizioni di spedizione (con o senza spedizionieri, franco magazzino, etc.);
- Modalità di pagamento.

Inoltre dovrà essere tassativamente scritto: "in ossequio a quanto previsto dall'art. 62 del DL 01/2012"

É raccomandabile farsi firmare copia della bolla d'accompagnamento / fattura, di modo che si abbia indiretta accettazione delle condizioni da parte dell'acquirente.

### **Quando si deve pagare?**

Il pagamento dei prodotti agricoli o alimentari deperibili deve intervenire entro 30 giorni; per i prodotti non deperibili il termine è invece di 60 giorni. Queste condizioni di pagamento sono tassative.

Il termine per il pagamento della fornitura decorre dalla fine del mese nel corso del quale la fattura è stata

ricevuta. La data di ricevimento deve essere certificata mediante invio di raccomandata o di e-mail certificata (PEC) o per mezzo di consegna a mano. In assenza di uno di questi tre elementi di prova la fattura si ritiene consegnata nel giorno di consegna della merce.

Gli interessi di mora vengono calcolati a partire dal giorno successivo al termine legale.

Per questa ragione, molti fornitori richiedono insistentemente la comunicazione dell'indirizzo PEC (per mezzo del quale possono inviare digitalmente la fattura) e la sottoscrizione di un RID (per evitare i ritardi di pagamento).

#### **Quali sono gli alimenti deperibili e quali no?**

La definizione di alimento o prodotto agricolo deperibile è determinata dalla data di scadenza stabilita dal produttore.

Deperibili sono considerati quei beni con una scadenza inferiore ai 60 giorni ed in ogni caso vi rientra il latte.

Per salumi e carni si usano invece indicatori chimici e più precisamente il valore di attività dell'acqua (AW) e il grado di acidità (PH).

#### **Sono previste sanzioni?**

In caso di mancanza assoluta di ogni forma di contratto, è prevista una sanzione amministrativa da 516 a 20.000€. In caso d'inosservanza delle condizioni di pagamento è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 500.000 €.

Le sanzioni amministrative verranno comminate dall'Antitrust, la trasgressione tuttavia potrà essere contestata anche dalla Guardia di Finanza. La misura delle sanzioni dipende dal volume d'affari, dalla recidività e dalla misura del ritardo.

Le nuove normative valgono per tutti i contratti conclusi a partire dal 24 Ottobre 2012 (dopo sette mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione N. 27/2012). I contratti già in essere a questa data, devono essere adeguati entro il 31 Dicembre 2012, in particolare dovranno essere redatti in forma scritta e contenere le informazioni essenziali stabilite dalla normativa.

Gli obblighi in materia di divieto di usi commerciali illegittimi e di termini di pagamento valgono in ogni caso a partire dal 24 Ottobre 2012 anche per i contratti già in essere, prescindendo che gli stessi siano già stati adeguati o meno alla nuova normativa.

Di fatto quindi seppur nel principio la normativa aspiri ad uno scopo condivisibile, le aspre sanzioni previste rischiano di minare la sopravvivenza di molte piccole imprese.

## **IVA PER CASSA**

### **Con il "decreto crescita", emanato a fine luglio è stato cambiato e reso più appetibile il cosiddetto metodo dell'IVA per cassa**

L'amministrazione finanziaria negli ultimi giorni ha elaborato il decreto attuativo per il modificato regime dell'IVA per cassa.

La nuova "IVA per cassa" può essere applicata dai soggetti con un volume di affari nell'anno precedente di 2 milioni di euro, su specifica opzione del contribuente.

A differenza del regime finora vigente (che continua ad esistere anche per il futuro) la nuova modalità di liquidazione dell'IVA non limita la possibilità di detrazione dell'IVA da parte del cliente di colui che applica il nuovo regime per cassa. Il "vecchio" regime per cassa stabiliva infatti, che il soggetto cliente della ditta applicante l'IVA per cassa poteva portare in detrazione l'IVA in acquisto solo all'atto di pagamento della fattura.

La nuova metodologia cambia, nel senso che la limitazione alla detrazione per l'IVA in acquisto ora è demandata alla ditta che adopera questo nuovo sistema di liquidazione IVA (e non più al suo cliente): quindi la ditta che adotta il nuovo sistema dell'IVA per cassa, può portare in detrazione la sua IVA in acquisto solo al momento del saldo delle sue fatture in acquisto. Quindi paga l'IVA all'incasso della sua fattura, ma detrae solo quando paga al suo fornitore.

Il sistema entra in vigore il giorno 1 dicembre 2012.

Come al solito sono previste un paio di eccezioni, per le quali il nuovo regime dell'IVA per cassa sia per le fatture in uscita che per quelle in entrata non è applicabile.

Per le fatture attive il nuovo regime dell'IVA per cassa non può essere applicato in relazione alle operazioni rientranti in regimi speciali (per esempio in agricoltura, regime del margine, regime IVA monofase); inoltre non può essere applicato per operazioni verso privati ed enti non commerciali (associazioni, ecc.), per operazioni in

reverse charge e per operazioni nelle quali la fattura viene emessa a seguito di pagamenti anticipati.

Per le fatture in entrata non esiste limitazione alla detrazione immediata alla data di pagamento delle stesse per le fatture: in regime di reverse charge (per esempio in edilizia), per le fatture intracomunitarie, per le importazioni e per gli scarichi da depositi fiscali.

In caso di applicazione del nuovo regime dell'IVA per cassa il debito d'imposta nasce solo nel periodo (mensile o trimestrale) di liquidazione dell'IVA, nel quale viene pagata la fattura. L'IVA in ogni caso è da versare entro un anno dall'effettuazione dell'operazione, salvo il caso che il cliente o committente nel frattempo sia stato assoggettato a procedure fallimentari. Nella sostanza si tratta quindi di un rinvio del versamento dell'IVA sulle vendite per non dover anticipare l'IVA dovuta quando il cliente non paga; il rinvio però può essere al massimo di un anno (tranne l'eventuale coinvolgimento in procedure fallimentari del cliente).

Le regole di emissione della fattura e del rilevamento dei fatturati non vengono inficiati del nuovo regime; il riferimento per l'emissione della fattura rimane l'ultimazione della prestazione o la consegna dei beni.

Sulla fattura deve essere indicato che si tratta di operazione con IVA per cassa ("IVA per cassa, Art. 32-bis DL 83/2012"). Il riferimento ha poca utilità, in quanto il soggetto cliente potrà detrarre l'IVA senza riferimento al momento di pagamento della fattura.

Il nuovo regime può avere qualche appeal per quelle ditte di moderate dimensioni o professionisti, che emettono tante fatture e dove i clienti pagano con forti ritardi. Per il commerciante al minuto o l'esercente pubblico non ci sono in vista grandi vantaggi (è vietato il regime per le vendite a privati). Il nuovo regime non può essere applicato verso enti pubblici (per quelli sopravvive ancora il "vecchio" regime dell'IVA per cassa).

## SICUREZZA SUL LAVORO – NOVITÀ

***Con il 2012 sono state introdotte novità per la sicurezza sul lavoro. Oltre ai corsi base per i datori di lavoro, diventano ora obbligatori anche i corsi per i dipendenti e i corsi di aggiornamento.***

Di seguito un breve riepilogo delle nuove regole:

### **Collaboratori:**

Sono state definite le modalità della formazione di sicurezza sul lavoro per i lavoratori.

Questi corsi di formazione si suddividono in due livelli, la formazione di base e la formazione per attività specifiche. La formazione di base vale per tutti i prestatori d'opera e ha una durata di 4 ore, quella specifica invece dura, in funzione della categoria di rischio, 4 ore per le attività a basso rischio, 8 per quelle a rischio medio e 12 per quelle a rischio alto. La classificazione del rischio viene effettuata in base alle macrocategorie di rischio ATECO 2007 (classificazione delle attività economiche).

Oltre ai corsi di sicurezza sul lavoro, tutti i lavoratori devono frequentare ogni 5 anni, a prescindere dalla loro attività lavorativa, un corso di aggiornamento di 6 ore in materia di sicurezza sul lavoro.

I lavoratori non operanti nel settore produttivo possono frequentare il corso previsto per le aziende a rischio basso (complessivamente 8 ore). I lavoratori che vengono trasferiti ad altro campo di attività caratterizzato da rischio maggiore devono frequentare nuovamente il corso di formazione specifico. I lavoratori che negli ultimi cinque anni hanno frequentato un corso di sicurezza sul lavoro devono frequentare entro l'11 gennaio 2017 un nuovo corso di aggiornamento. I lavoratori che negli ultimi cinque anni non hanno frequentato alcun corso di sicurezza sul lavoro devono frequentare entro i prossimi 12 mesi un corso di aggiornamento.

Quindi in breve, che cosa bisogna fare:

1. Il corso base deve essere seguito da tutti (con eccezione del datore di lavoro).
2. Corso base di 8, 12 o 16 ore a seconda della classificazione di rischio dell'azienda (ATECO 2007). Vengono riconosciuti i corsi già effettuati.
3. Corso di aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Se il corso base e di aggiornamento sono stati seguiti DOPO l'11 gennaio 2007, il corso di aggiornamento va seguito entro l'11 gennaio 2017. Se il corso è stato seguito PRIMA dell'11 gennaio 2007, il corso di aggiornamento va frequentato entro l'11 gennaio 2013.
4. La formazione va impartita in ogni caso al momento di nuove assunzioni.
5. Organizzatore del corso: organizzatori accreditati (APA, HDS, HGV, ...) o dirigenti con formazione apposita.

6. **Preposti** (capi squadra, capi reparto ...): oltre al corso base per collaboratori devono fare 8 ore **aggiuntive** rispetto al corso base (Corso di aggiornamento 6 ore ogni 5 anni).
7. **Dirigenti d'azienda**: Corso base di 16 ore **aggiuntive** rispetto al corso base per collaboratori (Corso di aggiornamento 6 ore ogni 5 anni). I dirigenti che hanno seguito i rispettivi corsi (e l'aggiornamento in tempo utile) possono tenere il corso base per i dipendenti.

**Responsabile del servizio di sicurezza sul lavoro (di solito il datore di lavoro stesso):**

1. Corso base di 16, 32 o 48 ore a seconda della classificazione di rischio dell'azienda (ATECO 2007). Ciò vale solo per i NUOVI datori di lavoro (nuove costituzioni dopo l'11 luglio 2012).
2. Corso di aggiornamento di 6, 12 o 16 ore a seconda della classificazione di rischio dell'azienda ogni 5 anni. I datori di lavoro che, nell'anno 1996, abbiano comunicato al Servizio provinciale di Medicina del lavoro che intendevano assumere in prima persona la guida del Servizio di sicurezza dell'azienda, devono seguire il corso di aggiornamento entro l'11 gennaio 2014
3. Organizzatore del corso: organizzatori accreditati.

**Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro (portavoce per la sicurezza), se nominato:**

1. Corso base di 32 ore.
2. Corso di aggiornamento per ditte con meno di 14 collaboratori nessun corso di aggiornamento, con 15-50 collaboratori 4 ore, con più di 50 collaboratori 8 ore di corso di aggiornamento.
3. Organizzatore del corso: organizzatori accreditati.

**Responsabile della protezione incendi**

1. Corso base di 4 oppure 8 ore a seconda della classificazione di rischio dell'azienda.
2. Corso di aggiornamento non obbligatorio, ma consigliato.
3. Organizzatore del corso: organizzatori accreditati.

**Responsabile del pronto soccorso**

1. Corso base di 12 ore per le ditte a rischio basso e medio, 16 ore per le ditte ad alto rischio.
2. Corso di aggiornamento ogni 10 anni.
3. Organizzatore del corso: organizzatori accreditati.

**Responsabile HACCP/igiene per le aziende alimentari**

1. Corso base: la formazione viene promossa/consigliata dal legislatore. Il monte ore non è prescritto.
2. Il corso di aggiornamento deve avvenire annualmente (anche su iniziativa personale).
3. Organizzatore del corso: organizzatori accreditati

Quindi niente male, obblighi a volontà.

Fino a quando in ditta non succede nulla, nessuno chiederà gli attestati di frequenza.

Però al più tardi quando la commessa si taglia il dito con l'affettatrice/il pittore piomba dalla scala/la cameriera rotola giù dalle scale della cantina, allora la cosa susciterà qualche interesse.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti  
**CONTOR**



Dr. Werner Teutsch